

Istruzione parentale

Voglio avvalermi dell'istruzione parentale, che devo fare?

La **CM 51/14** stabilisce che: *Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico"*

La famiglia ha espresso la volontà di ritirare la propria figlia dalla scuola optando per l'istruzione parentale per poi farle sostenere a giugno l'esame anche per il secondo anno. Cosa dicono le norme in proposito?

La **nota del 4.02.11** precisa che si può accedere all'istruzione parentale durante tutta l'età dell'obbligo e si dovrà sostenere esame di idoneità ogni anno come anche previsto dalla **CM 51/14**

I genitori, dopo aver optato per l'istruzione parentale non vogliono far sostenere alla figlia l'esame di idoneità a fine anno. È possibile?

No. L'esame di idoneità deve essere effettuato alla fine di ogni anno, per verificare l'assolvimento dell'obbligo. La **CM 35/10** prevede che all'obbligo possa adempiersi anche attraverso l'istruzione parentale disponendo altresì che *"I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76). La stessa circolare più avanti prevede inoltre che "Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: (...) ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;"*.

Chi vigila sull'adempimento dell'obbligo scolastico in caso di rifiuto dei genitori di far sostenere al proprio figlio l'esame di idoneità?

L'art. 114 del **Dlgs 297/94** dispone: *"1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. 4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico. 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101."*

Cosa posso fare se i genitori rifiutano di far sostenere al figlio l'esame di idoneità?

Segnalare la circostanza alle autorità competenti. La recente **Nota n.5371 del 23 aprile 2014** dell'USR Emilia Romagna ha fornito indicazioni in merito ricordando il **DM 489/01** che ha richiamato l'art. 113 **Dlgs 297/94** per il quale *"rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci"*. All'art. 2 tale decreto ha disposto che alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono a) il sindaco del Comune ove ha la residenza il minore b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie. Lo stesso decreto indica anche le modalità concrete di esercizio tale obbligo di vigilanza. La **Nota 5693/2005** aveva già risposto affermativamente in merito all'obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico richiamando il **Dlgs 76/05** e concludendo che i genitori che si avvalgono della facoltà di fare ricorso all'istruzione paterna

devono confermare anno per anno per consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente. Poiché non è ipotizzabile tale controllo possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre che venga effettuato indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti e quindi soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

[Torna all'indice](#)